

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 27 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella causa R.G.L. 6558 /2025

promossa da:

██████████,

con l'avv.MORETTI LUCIANO e l'avv VERNOLA MASSIMO

RICORRENTE

contro

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Con i funzionari ex art 417 bis cpc.

resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti .

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che è docente a tempo indeterminato in Lingue e Culture straniere negli istituti di II grado, classe di concorso AB24; che è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 1.9.1993 ed economica dal 28.9.1993; ; che attualmente è in servizio presso ██████████, ██████████; che ha prestato servizio nell'anno 2013; che non le è stato riconosciuto il suddetto anno né ai fini dell'anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera né ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nei gradoni stipendiali ha convenuto in giudizio il MIUR per sentir accogliere le seguenti conclusioni “) *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno 2013 ai*

fini della progressione di carriera e stipendiale con effetti sugli scatti di anzianità ai fini giuridici ed economici, con l'attribuzione della fascia retributiva successiva ove maturata e con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento, anche a titolo di arretrati, nonché ai fini della maturazione del TFR ed ai fini pensionistici oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria come per legge; con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi .previe argomentazioni in diritto sul DPR 122/2013 sull'art 9 DL 78/2010 convertito in legge 122/2010 concludeva come sopra.

Si costituiva l'amministrazione ed eccepiva, in via preliminare, la prescrizione ,nel merito l'infondatezza in diritto della pretesa chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.

All'udienza odierna, la causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.

Con il presente ricorso [REDACTED], docente a tempo indeterminato lamenta che l'amministrazione nel decreto di ricostruzione della carriera non ha computato l'intera annualità 2013 ancorché regolarmente svolta.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.

Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1633/2024 dell'11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali.

La Corte di Cassazione, anche nelle sue decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra:•

Progressioni economiche: la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi;

Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.

Al riguardo, infatti, ha affermato che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola e previsto anche per il 2013, non implica affatto un blocco delle progressioni di carriera dal punto di vista giuridico. Questo significa che il personale della scuola ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, anche se non sono corrisposti incrementi stipendiali per quell'anno.

Ciò, sulla base del fatto che le disposizioni che hanno imposto il blocco delle progressioni costituiscono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. codice civile), comunque legate all'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Infatti, si legge: *“Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (...) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art.14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”*.

La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola.

In forza di quanto disposto dalla Suprema Corte va dichiarato il diritto di [REDACTED] a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.

Risulta fondata l'eccezione di prescrizione (da intendersi in questo caso quinquennale). Risultando il primo atto interruttivo del 19.2.2025, devono ritenersi prescritte le differenze retributive maturate più di cinque anni prima da tale data.

Viene, dunque, accertato che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e, in particolare, ai fini della determinazione delle fasce stipendiali, nonché alle differenze retributive conseguenti, nei limiti della

prescrizione quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore al 19.2.2025 .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di [REDACTED] a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.

E conseguentemente condanna l'Amministrazione al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore al 19.2.2025.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1850, 00, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore

Così deciso, Roma 27 maggio 2025

Il giudice